

Rivista di Diritto ed Economia dello Sport

Newsletter Febbraio 2005

WWW.GLOBALSPORTSLAW.COM/RIVISTA.HTM

E-mail: info@globalsportslaw.com



SOMMARIO

PRIMO PIANO

“Nota alla decisione dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato Procedimento n. 1570 (Lottomatica – Sisal)” di Mattia Grassani

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

Sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-193/02 Laurent Piau/Commissione delle Comunità europee (Regolamento FIFA Agenti Calciatori)

EVENTI

Giornata di Studio su “Sport diritto e business”, LUISS Roma 18 febbraio 2005

Questa newsletter è a cura di Antonella Frattini.

Si pregano i lettori della rivista di inviare le proprie segnalazioni relative ad eventi, articoli, documenti al seguente indirizzo e-mail: info@globalsportslaw.com

Rivista di Diritto ed Economia dello Sport

Newsletter Febbraio 2005

WWW.GLOBALSPORTSLAW.COM/RIVISTA.HTM

E-mail: info@globalsportslaw.com

DOTTRINA

(L'articolo è consultabile per esteso sul sito della rivista)

“Nota alla decisione dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato Procedimento n. 1570 (Lottomatica – Sisal)” di Mattia Grassani

Il 25 novembre 2004 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha comminato a Lottomatica SpA e Sisal SpA una multa, rispettivamente, di 8 milioni di euro e di 2,8 milioni di euro. La sanzione è stata irrogata in quanto le due imprese avevano raggiunto intese volte alla ripartizione del mercato della raccolta di giochi e scommesse, in violazione dell’articolo 2 della legge n.287/90. L’attività collusiva accertata ha cagionato effetti altamente restrittivi della concorrenza sui diversi livelli della filiera, tra cui l’esclusione di terzi operatori dal mercato, impossibilitati a costituire una rete di ricevitorie in grado di esercitare concorrenza all’attività delle parti. Lottomatica e Sisal hanno, così, difeso le rispettive posizioni sul mercato, loro garantite da Lotto e Superenalotto, evitando di allettare i ricevitori tramite offerte che si sarebbero tradotte in benefici per i consumatori finali.

Rivista di Diritto ed Economia dello Sport

Newsletter Febbraio 2005

WWW.GLOBALSPORTSLAW.COM/RIVISTA.HTM

E-mail: info@globalsportslaw.com

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

Sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-193/02 Laurent Piau /Commissione delle Comunità europee (Regolamento FIFA Agenti Calciatori)

IL REGOLAMENTO DELLA FIFA CHE DISCIPLINA L'ATTIVITÀ DEGLI AGENTI DI GIOCATORI DI FOOTBALL NON È INCOMPATIBILE CON IL DIRITTO COMUNITARIO DELLA CONCORRENZA

La Commissione non ha commesso un errore manifesto di valutazione nel respingere una denuncia che metteva in discussione l'obbligatorietà della licenza di agente

La Fédération internationale de football association (FIFA) è un'associazione di diritto svizzero creata nel 1904. Ai termini dei suoi statuti, essa è formata da federazioni nazionali che raggruppano società riconosciute di football di dilettanti o di professionisti. Nel 1994, per porre fine ad alcune pratiche pregiudizievoli per i giocatori e per le società, la FIFA ha adottato un regolamento che disciplina l'attività degli agenti di giocatori.

Ritenendo questo regolamento contrario alle disposizioni del Trattato CE sulla concorrenza a causa delle restrizioni eccessive, opache e discriminatorie all'accesso della professione che ne deriverebbero, il sig. Piau ha presentato una denuncia presso la Commissione europea.

A seguito dell'apertura di un procedimento in materia di concorrenza da parte della Commissione, la FIFA ha accettato di modificare il suo regolamento. Tenuto conto dei miglioramenti e delle abrogazioni effettuati nel nuovo regolamento, la Commissione ha deciso di archiviare la denuncia del sig. Piau.

Ai sensi del nuovo regolamento FIFA per l'esercizio della professione di agente di giocatori:

- il candidato deve disporre di una licenza rilasciata dalla federazione nazionale competente per un periodo illimitato;
- il candidato deve superare un esame in forma di questionario a risposta multipla;
- il rapporto tra l'agente e il giocatore dev'essere sancito da un contratto scritto della durata massima di due anni, rinnovabile. Il contratto deve prevedere la remunerazione dell'agente, calcolata in funzione del reddito di base lordo del giocatore;
- in caso di trasgressione al regolamento, società, giocatori e agenti sono variamente sanzionati;
- l'agente deve altresì stipulare un'assicurazione di responsabilità civile professionale.

Il sig. Piau ha mantenuto la denuncia presso la Commissione, che l'ha rigettata per mancanza di interesse comunitario a proseguire il procedimento. È contro tale decisione di rigetto che il sig. Piau ha proposto il presente ricorso.

Sulla natura del regolamento FIFA

Il Tribunale constata innanzi tutto che le società di football e le federazioni nazionali che le raggruppano sono, rispettivamente, imprese e associazioni di imprese ai sensi del diritto comunitario della concorrenza; ne consegue che la FIFA, che raggruppa federazioni nazionali, è a sua volta un'associazione di imprese.

Il Tribunale rileva, poi, che il regolamento che disciplina l'attività degli agenti costituisce una decisione di associazione di imprese. L'attività consiste, infatti, nel presentare – dietro compenso e conformemente a regole predeterminate - un giocatore ad una società (in vista di un impiego) oppure una società ad un'altra (in vista di un contratto di trasferimento). **Trattasi, quindi, di un'attività economica di prestazione di servizi non peculiare al mondo dello sport nel senso definito dalla giurisprudenza.**

Quanto alla legittimazione della FIFA ad adottare tale regolamentazione, il Tribunale sottolinea che il principio medesimo della regolamentazione di un'attività economica non concerne né le peculiarità del mondo dello sport, né la libertà di organizzazione interna delle associazioni sportive, da parte di un organismo di diritto privato che non ha ricevuto alcuna delega in tal senso da un'autorità pubblica, come è appunto la FIFA, non si può ritenere di primo acchito compatibile con il diritto comunitario, visto che si tratta appunto del rispetto delle libertà civili ed economiche. Una regolamentazione siffatta compete in linea di principio alle autorità pubbliche.

Il ricorso proposto dal sig. Piau verte, tuttavia, sulla legittimità di una decisione adottata dalla Commissione a seguito di una denuncia depositata in conformità al diritto della concorrenza.

La Commissione non poteva perciò mettere in atto altri poteri che quelli di cui dispone in tale ambito.

Il sindacato giurisdizionale è necessariamente circoscritto alle regole di concorrenza e alla valutazione effettuata dalla Commissione delle violazioni che il regolamento della FIFA vi avrebbe arrecato. Tale sindacato non può estendersi ad altre disposizioni del Trattato, né a principi fondamentali se non nel caso in cui la loro violazione riveli contestualmente una violazione del diritto della concorrenza.

Sull'abrogazione delle disposizioni più restrittive contenute nel regolamento iniziale

Il Tribunale afferma che la Commissione non è incorsa in un errore manifesto di valutazione nel ritenere abrogate le disposizioni più restrittive della concorrenza dagli emendamenti apportati dalla FIFA al regolamento iniziale. In particolare, essa ha potuto constatare che l'esame presentava sufficienti garanzie di oggettività e di trasparenza, che l'obbligo di assicurazione professionale non era eccessivo e che le disposizioni del regolamento relative alla remunerazione dell'agente di giocatori non costituivano una fissazione di prezzi imposti ai sensi del diritto della concorrenza.

Sull'obbligatorietà della licenza di agente di giocatori

Il Tribunale dichiara che l'obbligatorietà della licenza per esercitare la professione di agente costituisce una barriera all'accesso a tale attività economica e pregiudica il gioco della concorrenza. La si può ammettere, allora, solo nei limiti in cui il regolamento modificato contribuisce a promuovere il progresso economico, riserva agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, non impone restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi e non elimina la concorrenza, cosa che le permetterebbe di fruire di un'esenzione.

A giudizio del Tribunale, la Commissione non ha commesso alcun errore manifesto di valutazione nel ritenere che le restrizioni discendenti dal carattere obbligatorio della licenza potrebbero ottenere una tale deroga.

La necessità di professionalizzare e di moralizzare l'attività dell'agente al fine di tutelare i giocatori (le cui carriere sono brevi) il fatto che la concorrenza non sia eliminata dal sistema della licenza, l'assenza quasi generale (fa eccezione solo la Francia) di regolamentazioni nazionali e la mancanza di un'organizzazione collettiva degli agenti giustificano l'intervento normativo della FIFA.

Sul possibile abuso di posizione dominante della FIFA

Discostandosi dall'argomentazione della Commissione, il Tribunale afferma che **la FIFA, che costituisce l'emanazione delle società, detiene a tal titolo una posizione dominante sul mercato dei servizi degli agenti di giocatori.** Il regolamento da essa adottato, tuttavia, non impone restrizioni quantitative all'accesso all'attività di agente, dannose per la concorrenza, bensì restrizioni qualitative giustificabili, e non integra pertanto abuso di posizione dominante da parte della FIFA su tale mercato.

Rivista di Diritto ed Economia dello Sport

Newsletter Febbraio 2005

WWW.GLOBALSPORTSLAW.COM/RIVISTA.HTM

E-mail: info@globalsportslaw.com

EVENTI

(il programma dettagliato degli eventi è disponibile su www.globalsportslaw.com/rivista.htm)

Giornata di Studio su “Sport diritto e business”

LUISS - Facoltà di Giurisprudenza
Via Parenzo 11 – Roma
18 febbraio 2005

Intervengono:

Avv. MICHELE COLUCCI, Assocalciatori
Avv. BARBARA DI SALVO, Studio Legale Portolano Colella Cavallo Prosperetti
Avv. DOMENICO GULLO, Studio Legale Bonelli Erede Pappalardo
Avv. ENRICO LUBRANO, Studio Legale Lubrano e Associati e Università LUISS
Prof. Avv. FILIPPO LUBRANO, Studio Legale Lubrano e Associati e Università LUISS
Prof. Avv. ANGELO MAIETTA, Università Suor Orsola Benincasa
Avv. ETTORE MAZZILLI, Studio Legale Mazzilli
Avv. LINA MUSUMARRA, Studio Legale Musumarra e Università LUISS
Dott. FABIO SANTORO, Responsabile Marketing Lega Calcio
Avv. MICHELE SIGNORINI, Studio Legale Tonucci
Dott. MICHELE UVA, Consulente F.I.G.C.